



CITTA' DI TERAMO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

Art. 1 - Principi, finalità ed ambito di applicazione

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore educativo del pasto consumato assieme nelle scuole e negli asili nido, nonché il dovere di garantire una buona educazione alimentare, intesa non solo come educazione al gusto, con approccio a cibi sani e diversificati, ma anche come percorso di scoperta e conoscenza tale da favorire un consumo attento e consapevole e il piacere della convivialità.
2. Al fine di operare una concreta attuazione delle finalità sopra richiamate, viene istituita la Commissione Mensa come strumento di collegamento tra gli utenti e il Comune, con il compito di acquisire sia i suggerimenti che i reclami provenienti dall'utenza. Ciò consente alle famiglie degli alunni e al corpo docente una partecipazione responsabile per contribuire, con funzioni consultive, propositive e di verifica, al miglioramento del Servizio di Refezione Scolastica.
3. La Commissione esercita le proprie funzioni nell'ambito della refezione scolastica delle seguenti scuole:
 - Asili nido comunali;
 - Scuole dell'infanzia statali;
 - Scuole primarie a tempo pieno/prolungato
 - Scuole secondarie di I grado a tempo pieno/prolungato

Art. 2 - Compiti e funzioni della Commissione Mensa

La Commissione ha la possibilità di verificare e controllare la qualità e la quantità dei pasti forniti nelle mense scolastiche.

Può verificare la corrispondenza in generale dei servizi e dei prodotti offerti alle disposizioni del capitolato relativo alla Ristorazione Scolastica.

Può constatare il rispetto delle tabelle dietetiche, la qualità dei pasti e il gradimento degli stessi da parte dei bambini, nonché proporre soluzioni migliorative laddove ritenute necessarie facendosi anche portavoce delle segnalazioni e delle istanze degli utenti.

Alla Commissione Mensa deve essere riconosciuto anche il ruolo di partner per le iniziative e i progetti di educazione alimentare organizzati da e per la scuola, in quanto tale organo rappresenta un tramite importante per responsabilizzare tutti i genitori sulla necessità di sane e corrette abitudini alimentari.

Art. 3 - Composizione, modalità di costituzione e durata

1. Sono componenti della Commissione Mensa:
 - a) due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale:
 - l'Assessore alla Pubblica Istruzione o suo delegato;
 - il Dirigente alla Pubblica Istruzione o suo delegato;
 - b) il Dirigente Scolastico di ogni Istituto Comprensivo o suo delegato;

- c) due genitori per ogni Istituto Comprensivo, in rappresentanza uno della scuola dell'Infanzia e uno della scuola primaria/secondaria ove è attivo il servizio mensa, individuati dal Consiglio d'Istituto. Requisito indispensabile per i membri della componente "genitori" è avere figli/e iscritti/e al servizio di Refezione Scolastica;
 - d) un genitore per ogni asilo nido comunale, individuato da ogni Consiglio di Nido. Qualora necessario potrà essere convocato un/una rappresentante della locale ASL e/o un/una rappresentante della Ditta che gestisce il Servizio di Ristorazione Scolastica, convocati/e ad hoc dal Dirigente della P.I.
2. La Giunta Comunale provvede, con proprio formale atto, alla nomina e ufficiale costituzione della Commissione Mensa. In sede di prima convocazione, fatta dall'Assessore alla Pubblica Istruzione o suo delegato, sarà nominato il presidente della Commissione che fungerà anche da incaricato dei rapporti con l'Amministrazione Comunale
 3. La Commissione resta in carica per tre anni scolastici. Ogni membro della Commissione mensa deve essere sostituito qualora presenti dimissioni scritte indirizzate al Presidente, ovvero decada per la perdita della condizione di utente del servizio o ancora sia stato assente due volte consecutive senza aver comunicato preventivamente motivata giustificazione dell'assenza. L'Istituto Comprensivo comunica all'Ufficio Pubblica Istruzione, entro il 15 novembre di ogni anno, i nominativi delle persone designate. In mancanza di comunicazione nei termini suddetti si intendono confermati i membri indicati per il precedente anno scolastico.
 4. Non possono far parte della Commissione Mensa coloro che hanno rapporti professionali o legami familiari con la ditta affidataria del servizio, nonché coloro che non siano in regola con il pagamento del servizio di refezione scolastica.

Art. 4 – Insediamento e riunioni della Commissione mensa

1. La Commissione Mensa è insediata entro il 30 novembre di ogni anno, anche in caso di mancanza di alcune nomine. Di norma, la Commissione Mensa si riunisce due volte per ciascun anno scolastico: la prima riunione entro il 20 dicembre di ogni anno è convocata dall'Amministrazione Comunale; le riunioni successive sono indette dal Presidente. Eventuali riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell'Amministrazione, del Presidente o di almeno cinque dei suoi componenti. Le sedute ordinarie e straordinarie sono indette con lettera scritta trasmessa anche tramite fax o e-mail almeno cinque giorni prima della data prevista; l'orario di convocazione delle riunioni deve tener conto degli orari di impegno dei componenti della Commissione.
2. I componenti della Commissione Mensa non percepiscono alcun compenso o gettone di presenza.
3. I verbali degli incontri della Commissione Mensa vengono inviati a ciascuna Istituzione scolastica, affinché vengano affissi alle bacheche in uso dei vari plessi e all'Ufficio Pubblica Istruzione dell'Ente. La composizione e i verbali della Commissione Mensa trovano spazio sul sito web del Comune in un link dedicato.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dei lavori della Commissione Mensa

1. I componenti della Commissione Mensa, nell'esercizio dei compiti di cui al precedente articolo 2, possono effettuare due sopralluoghi in un anno scolastico, salvo ulteriori casi straordinari che lo richiedono, mediante il vaglio del Dirigente del Settore della Pubblica Istruzione, presso i refettori ubicati nei diversi plessi scolastici e presso gli asili nido comunali tenendo un comportamento tale da non costituire intralcio al normale funzionamento delle attività ed evitando qualsiasi osservazione al personale in servizio. I sopralluoghi vanno concordati con il Dirigente Scolastico di riferimento ovvero con il Coordinatore dell'asilo nido comunale.
2. Ogni rilievo, segnalazione o suggerimento su eventuali criticità riscontrate dovrà essere inoltrato, in forma scritta, al Dirigente comunale cui compete la responsabilità del Servizio. Poiché l'attività dei componenti della Commissione Mensa è limitata alla semplice osservazione senza nessun tipo di contatto con alimenti, attrezzature e utensili, non è richiesta da parte loro la presentazione di documentazione o certificazione sanitaria.
3. All'ingresso delle strutture è necessario presentare copia dell'autorizzazione del Dirigente Scolastico e un documento di riconoscimento.
4. I componenti della Commissione Mensa possono accedere ai refettori, possibilmente dalle ore 12 alle ore 13,15 e consumare, a un tavolo separato dai bambini, campioni del pasto del giorno. Essendo il controllo saltuario, non sono previsti pasti in più e quindi la consumazione del pasto deve essere limitata al solo assaggio. All'interno dei refettori i componenti della Commissione dovranno evitare di toccare i cibi, se non quelli destinati all'assaggio, le stoviglie, le posate dei bambini e i contenitori. Il giudizio sul pasto deve essere oggettivo e non condizionato dai gusti personali.
5. Al fine di non interferire nella normale attività di preparazione e distribuzione dei pasti, sarà consentita la visita contemporanea in ogni refettorio di un numero di rappresentanti non superiore a n.2 unità, nello specifico un genitore di un alunno interno al plesso scolastico, e un genitore esterno. La durata di ogni visita è limitata ad un massimo di un'ora.
6. I componenti della Commissione Mensa devono, per ogni sopralluogo, compilare una scheda di rilevazione appositamente predisposta che dovrà essere consegnata all'Ufficio Pubblica Istruzione dell'Ente. Le schede di rilevazione saranno periodicamente sottoposte all'attenzione di tutti i componenti della Commissione nel corso delle riunioni ordinarie.
7. Non sono permessi controlli che non rientrano tra quelli sopra indicati.
8. I componenti della commissione sono tenuti all'obbligo di riservatezza circa i sopralluoghi effettuati e i dati rilevati, pena la revoca della nomina.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per il corretto esercizio delle sue funzioni, la Commissione Mensa avrà come unici interlocutori l'Assessore alla Pubblica Istruzione (o suo delegato), il Dirigente alla Pubblica Istruzione (o suo delegato) e il Dirigente Scolastico di ogni Istituto Comprensivo ovvero il Coordinatore di ogni nido comunale (o loro delegati).

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a trasmettere copia del Capitolato e delle Linee guida della Ristorazione ai membri della Commissione.
3. I dati personali e/o sensibili dei quali i soggetti vengono a conoscenza nel compiere le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere trattati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia.